



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

DEL 21 E 22 APRILE 2024

INTESE PER DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 3 aprile 2024, alle ore 11:00, presieduta dal Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, dott.ssa Emilia Felicità Capolongo si è tenuta, giusta l'allegata convocazione prot.n. 18734 del 28 marzo 2024, la riunione per la disciplina della propaganda elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni regionali che si terranno il 21 e 22 aprile 2024.

Hanno partecipato:

Dott. Valerio Tornese	p. il Questore
Ten.Col. Gianfranco Disario	p. il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Col.Roberto Maniscalco	p. il Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Dott. Alfonso Marrazzo	p. la Regione Basilicata
Dott.ssa Maria Teresa Malvinni	
Dott. Sergio Galante	p. il Comune di Matera
Dott. Emanuele Iacovone	
Sig. Casino Giuseppe Maria	p. il Partito Forza Italia
Sig. Marranzini Vincenzo	p. il Partito Basilicata Casa Comune
Sig.ra Marilisa D'Ercole	p. il Partito Volt Basilicata
Sig. Giovanni Schiuma	
Sig. Rubino Leonardo	p. il Partito Movimento 5 stelle
Sig. Braia Francesco	p. il Partito Orgoglio Lucano
Sig. Luigi Gravela	p. il Partito Democratico

Nel corso della riunione si è convenuto quanto segue.

Al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali, affinché la stessa sia svolta in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Si stabilisce, concordemente, quindi, che, in aderenza alla normativa vigente in materia, durante tutto il periodo prescritto per lo svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni del 21 e 22 aprile

[Handwritten signatures in blue ink]



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

2024 (vale a dire a partire dal 22 marzo 2024, 30° giorno antecedente la data delle elezioni), la propaganda stessa dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n.130 e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni impartite dalla Regione Basilicata con circolare n.6 del 26 marzo 2024 e nell'ottemperanza di quanto qui di seguito stabilito e concordato all'unanimità.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE,
RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione e, quindi, **da venerdì 22 marzo 2024**, ai sensi dell'art.6 della legge n.212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (resta consentita la distribuzione individuale);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

AFFISSIONI

Preliminarmente, si rammenta che, come noto, l'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 19 e giovedì 21 marzo 2024**, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste dei candidati partecipanti alle consultazioni.

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Municipali e possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 19 aprile 2024**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si concorda di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

In ogni caso, i comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24:00 del **19 aprile**, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte della Polizia Municipale, all'uopo attivata, al momento della riaffissione.

Inoltre, i comuni eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

Le forze politiche presenti si impegnano a rispettare gli spazi assegnati per le affissioni.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 22 marzo 2024** (30° giorno antecedente la data delle elezioni), l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge n.130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

USO DI LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e movimenti politici

3



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, le ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica":

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi **a partire da sabato 6 aprile e sino alla chiusura delle operazioni di voto** - è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni elettorali e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, si precisa che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge n.28/2000.

Al riguardo, in conformità a specifiche direttive ministeriali, si concorda sull'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si specifica, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15:00 di lunedì 22 aprile 2024), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

**DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si richiama, altresì, l'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si precisa che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Dal quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, ossia da **giovedì 7 marzo 2024**, trovano applicazione le norme in materia di *par condicio* di cui alla Legge 22 febbraio 2000, n.28 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e quelle contenute nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11 -quater - della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

Si specifica, inoltre, che - come da indicazioni fornite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-AGCOM con nota del 1° marzo 2024 - al fine di garantire allo stato la tutela del pluralismo ed un'effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici e attesa l'affinità della natura delle competizioni elettorali, le prossime elezioni regionali saranno regolate dalla disciplina contenuta nella delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della

5



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”, la quale rinvia alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, concernente le elezioni regionali in Lazio e Lombardia dello scorso anno.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Nel giorno precedente e in quelli della votazione, e cioè **da sabato 20 aprile**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale **entro il raggio di duecento metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, a rispettare, nella giornata di sabato 20 aprile 2024 (giorno antecedente le consultazioni), il silenzio elettorale anche sui social network e sugli altri mezzi di comunicazione informatici.

CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell'8 aprile 1980)

Nel corso dell'incontro, sono stati, altresì, forniti i seguenti chiarimenti:

- le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti;
- i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina;
- l'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
 1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
 2. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, si concorda, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;

- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa;
- la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art.57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
Per la circolazione dei veicoli c.d. "vele" non deve essere richiesta alcuna autorizzazione al Comune o alla Prefettura a meno che tale forma di pubblicità non assuma anche la forma di pubblicità fonica;
- sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi);
- in conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura del Comune;
- nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo;

7



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiama formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale;
- previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi e dalla/e piazza/e ove si tengono comizi elettorali da parte di candidati di diverso orientamento politico, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

Nel corso della riunione, al fine di uniformare l'attività di propaganda in tutto il territorio provinciale, si sono definite, altresì, le seguenti intese che, in ogni caso, potranno essere riformulate in sede locale.

- La propaganda elettorale potrà, previ accordi a livello locale, essere sospesa nei luoghi e nei giorni in cui ricadono particolari ricorrenze e cioè feste patronali, fiere, mercati e simili.
- In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.
- Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, nonché su automezzi fermi e con motore spento, previo – ove necessario – collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge.
- Contraddittori e dibattiti potranno tenersi previa intesa tra i partiti a cui gli oratori appartengono e previa comunicazione all'autorità locale di P.S..
- Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, teatri o altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. I rappresentanti dei partiti dovranno, almeno tre giorni prima, preavvisare le competenti autorità di pubblica sicurezza.
- Per i comizi potrà farsi uso, previo nulla osta da parte delle amministrazioni comunali, anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale. L'amministrazione comunale, ove non abbia ancora provveduto, allestirà il palco, che dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.
- Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.

8



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- Ogni lunedì i rappresentanti o delegati dei partiti o candidati potranno riunirsi nella sede municipale per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.
- Nella stessa giornata il programma concordato, con l'indicazione dei luoghi dei comizi e degli oratori, sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.
- Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e più partiti o candidati chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dal Comune, d'intesa con i partiti o movimenti politici.
- E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.
- Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti o candidati, all'amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.
- In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione), si procederà al sorteggio.
- Le richieste dei comizi dovranno pervenire al comune, in forma scritta, anche per posta elettronica, con l'indicazione dell'oratore.
- I comizi potranno essere, di norma, tenuti dalle ore 10.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, tranne che nel giorno venerdì 19 aprile in cui il limite orario si potrà protrarre sino alle ore 24.00.
- Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario previsto, esso potrà avere luogo al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno, purché entro l'orario stabilito nel precedente punto.
- Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.
- La durata massima dei comizi è stabilita in un'ora.
- Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di dieci minuti, durante il quale, il partito, il gruppo o il candidato interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico e l'eventuale trasmissione di musiche.
- Ciascun partito o candidato avrà dieci minuti a disposizione, da stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale per mezzo di altoparlanti, il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura moderata,



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

in modo da non arrecare disturbo. L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.

- I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose; pertanto, non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni e/o manifestazioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.
- Si concorda, infine che i partiti politici avranno cura di informare, con congruo anticipo, le forze di polizia della presenza, nel territorio provinciale, di esponenti politici di particolare rilievo.
- Oratori di particolare rilievo potranno essere rilevati all'ingresso degli abitati o dalle sedi dei partiti prima dell'inizio del comizio e al termine riaccompagnati da limitati gruppi di aderenti e simpatizzanti, previo avviso al dirigente del Servizio d'Ordine. In tale circostanza non dovranno essere portate bandiere, alabarde, cartelloni o altre insegne né utilizzate musiche o fanfare.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari regionali e prefettizie vigenti.

Il presente verbale viene inviato, alle Forze dell'Ordine, alla Regione Basilicata, ai Comuni della Provincia, ai Partiti e gruppi politici nonché pubblicato sul sito internet di questa Prefettura-UTG.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Vice Prefetto
(Capolongo)

Dott. Valerio Tornese	p. il Questore
Ten.Col. Gianfranco Disario	p. il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Col.Roberto Maniscalco	p. il Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Dott. Alfonso Marrazzo	p. la Regione Basilicata
Dott.ssa Maria Teresa Malvinni	p. il Comune di Matera
Dott. Sergio Galante	p. il Partito Forza Italia
Dott. Emanuele Iacovone	p. il Partito Basilicata Casa Comune
Sig. Casino Giuseppe Maria	p. il Partito Volt Basilicata
Sig. Marranzini Vincenzo	p. il Partito Movimento 5 stelle
Sig.ra Marilisa D'Ercole	p. il Partito Orgoglio Lucano
Sig. Giovanni Schiuma	p. il Partito Democratico
Sig. Rubino Leonardo	
Sig. Braia Francesco	
Sig. Luigi Gravela	



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Matera*

Fasc. n. 1123/24 Area 2[^] EE.LL. S.E.

Matera, (data del protocollo)

- Ai SIG. QUESTORE
MATERA
- Ai SIG. COMANDANTE PROV.LE CARABINIERI
MATERA
- Ai SIG. COMANDANTE PROV.LE G.d.F.
MATERA
- Alla REGIONE BASILICATA
POTENZA elezioni2024@pec.regione.basilicata.it
- Ai SIGG.RI SINDACI
DEI COMUNI DI:
MATERA - PISTICCI - POLICORO
- Ai SIGG.RI DELEGATI DELLE LISTE:
- FORZA ITALIA
 - AZIONE CON CALENDA
 - BASILICATA CASA COMUNE
 - VOLT BASILICATA
 - UDC-DEMOCRAZIA CRISTIANA
 - LEGA SALVINI BASILICATA
 - MOVIMENTO 5 STELLE
 - FRATELLI D'ITALIA
 - ORGOGLIO LUCANO
 - LA VERA BASILICATA
 - ALLENZA VERDI E SINISTRA
 - BASILICATA UNITA
 - PARTITO DEMOCRATICO
- LORO SEDI**

OGGETTO: Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 – Riunione per disciplina propaganda elettorale.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Matera*

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione, che si terrà in questa Prefettura-UTG il giorno mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 11:00, per le intese in ordine alle modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile p.v..

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Vice Prefetto
(Capolongo)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
EMILIA FELICITA CAPOLONGO

In Data/On Date:
giovedì 28 marzo 2024 09:57:36